

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

«Art. 41-bis
(Personale del Servizio Sanitario Nazionale)

1. Al fine di sopperire alle carenze di personale medico previste per i prossimi anni, il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce entro il 30 giugno 2018 un piano per il graduale aumento del numero di contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali e del numero di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale.
2. Alle prestazioni aggiuntive richieste dalle Aziende sanitarie al personale sanitario, finalizzate alla riduzione delle liste di attesa e alla continuità nell'erogazione dei Lea nel biennio 2018-2019, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 12 dicembre 2015, n. 208 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. L'indennità di esclusività di rapporto dei dirigenti sanitari è calcolata al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.
4. Al fine di superare la grave carenza di docenti afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, individua, entro il 30 giugno 2018, nel rispetto dei vincoli di bilancio, adeguati strumenti per incentivare gli Atenei ad adottare strumenti per riequilibrare il rapporto studenti/docenti di ruolo nei Corsi di Scienze Infermieristiche.
5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1.».

DIRINDIN, RICCHIUTI, GATTI, GUERRA

